

MINISTERO DELL'INTERNO

**Decreto 22 maggio 1989
(Gazz. Uff., 1 giugno, n. 126).**

(Decreto abrogato dalla lettera c) del c. 2 dell'art. 4 del DM 16/04/08. N.d.R.)

Abrogazione del terzo comma del punto 3.1.6 della sezione 3^a dell'allegato al decreto ministeriale 24 novembre 1984, concernente: «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8».

Il Ministro dell'interno:

Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 24 novembre 1984 concernente: «Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8»;

Tenuto conto delle considerazioni contenute nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro della sanità del 14 marzo 1989;

Visto il parere espresso dal comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

Decreta:

Articolo unico.

Il terzo comma del punto 3.1.6 della sezione 3^a dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 novembre 1984, indicato in premessa, è abrogato.